



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 11618 del 18-12-2007

Alla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura
01100 VITERBO
(c.a. dr.ssa Daniela Camera)

(0010629 - 2007)

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito al requisito dell'immedesimazione del responsabile tecnico.

Con messaggio di posta elettronica del 20-11-2007 (di cui, per comodità, si unisce copia) codesta Camera segnala di avere preso visione, sul sito ministeriale, del parere reso da questa Direzione generale alla Camera di commercio di Potenza (prot. n. 0010053 del 31-10-2007) sull'argomento in oggetto e si sofferma, in particolare, sulla condizione n. 1 ivi prevista ai fini del riconoscimento del requisito tecnico-professionale, e cioè che il socio di una società in nome collettivo indicato come nuovo responsabile tecnico sia uno dei soci partecipanti al lavoro.

A tale proposito codesta Camera chiede di conoscere se, con l'espressione "partecipazione al lavoro" la Scrivente intendesse circoscrivere il rapporto tra il responsabile tecnico e la società alla prestazione di attività lavorativa manuale, o se invece ritenga sufficiente che il socio che assume l'incarico di responsabile tecnico possa limitare la sua prestazione d'opera allo svolgimento di un costante controllo sui servizi offerti dall'impresa, come indicato nella precedente circolare n. 3600/C del 6-4-2006.

Chiede, inoltre, codesta Camera, alla luce di quanto sopra, di chiarire se in una società in accomandita semplice il socio accomandante possa assumere l'incarico di responsabile tecnico.

Circa il primo quesito, questa Amministrazione non può che confermare le indicazioni contenute nella circolare in ultimo richiamata, e che, pertanto, la prestazione d'opera del socio può sostanzarsi anche nello svolgimento di un costante controllo sui servizi offerti dall'impresa, senza necessità di una prestazione lavorativa anche manuale, purché sia verificata la stabilità e continuità del vincolo e il rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa stessa.

Il riferimento contenuto nel parere ministeriale del 3-10-2007 sopra richiamato alla "partecipazione al lavoro" va inteso, infatti, in senso del tutto atecnico, ovvero sia nel senso che ove il socio di s.n.c. preposto alla gestione tecnica non sia amministratore, dovrà essere socio d'opera.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Analogamente, nella società in accomandita semplice l'accomandante (che, come noto, non può ingerirsi nell'amministrazione della società) dovrà essere socio prestatore d'opera al fine del soddisfacimento del requisito dell'immedesimazione.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di chiarimenti avanzata da codesta Camera circa la permanenza dell'ostatività della dichiarazione di fallimento all'esercizio delle imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, nonché all'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti e negli elenchi dei periti ed esperti alla luce delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 169 del 2007 (in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), si segnala che sono in corso approfondimenti presso questa Direzione generale del cui esito sarà data notizia non appena possibile.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Spigarelli